

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-407 del 31/01/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione area demaniale corso d'acqua fiume Taro nel Comune di Fornovo di Taro, per occupazione di suolo demaniale ad uso strada per accesso fabbricato civile (circa 0,600 Km); codice pratica PR21T0040 - Sinadoc 14458/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-423 del 28/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

PRATICA N. PR21T0040

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda ns prot. n. PG/2021/74863 del 12/05/2021 con cui il Sig. Larini Giordano (C.F. LRNGDN49B10D728Y), residente in Via Nazionale, 149 Fornovo di Taro (PR), ha chiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua fiume Taro, individuata al foglio fg. 15 mapp. 24-25-26 e fg. 15 fmapp. 1-2-3-4-6-7-8 del Comune di Fornovo di Taro (PR), ad uso strada per accesso fabbricato civile, per uno sviluppo di circa 0,600 km.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 157 del 26/05/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS , in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2021/85588 del 31/05/2021), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla presenza del SIC/ZPS dovranno essere rispettate integralmente le indicazioni contenute nella Valutazione di Incidenza (prot. PG/2021/185480 del 02/12/2021) rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita' Emilia Occidentale, che si allega come parte integrante;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria

tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie pari a € 75,00;
- il canone per l'anno 2022, pari a € 75,00 in data 27/01/2022;
- il deposito cauzionale, pari a euro 250,00 in data 27/01/2022.

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Larini Giordano (C.F. LRNGDN49B10D728Y) la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Parma, individuata al foglio fg. 15 mapp. 24-25-26 e fg. 15 fmapp. 1-2-3-4-6-7-8 del Comune di Fornovo di Taro (PR), strada per accesso fabbricato civile, per uno sviluppo di circa 0,600 km., codice pratica n. PR21T0040 - Sinadoc n.14458/2021;
2. **la concessione è rilasciata fino al 31/12/2027;**
3. di stabilire il canone annuale in € 75,00, come previsto dalla DGR 1622/2015;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/01/2022 (ns prot. PG/2022/13904 del 28/01/2022);
5. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
9. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata ai Sig. **Larini Giordano (C.F. LRNGDN49B10D728Y)** residente in Provincia di Parma Via Nazionale, 149 Fornovo di Taro, pratica PR21T0040 Sinadoc 14458/2021.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Taro, individuata al foglio fg. 15 mapp. 24-25-26 e fg. 15 fmapp. 1-2-3-4-6-7-8 del Comune di Fornovo di Taro (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso strada per accesso fabbricato civile , per uno sviluppo di circa 0,600 km.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in € 75,00, come previsto dalla DGR 1622/2015, per anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015 in materia di canoni di concessione e dall'art. 8 della L. R. 2/2015 e salvi futuri adeguamenti ed aggiornamenti.
2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante la modalità PagoPA, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale è stabilito in € 250,00, importo minimo iscrivibile non ulteriormente frazionabile, e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per anni 6 (sei) a far data dall'emissione dell'atto di concessione;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà

tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 — RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 — OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le **prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico (prot. PG/2021/85588 del 31/05/2021) dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza**, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla presenza del SIC/ZPS dovranno essere rispettate integralmente **le indicazioni contenute nella Valutazione di Incidenza (prot. PG/2021/185480 del 02/12/2021) rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita' Emilia Occidentale**, che si allega come parte integrante;
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

**RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI**

DEL

aoopr@cert.arpa.emr.it

(Ns. Rif. Prot. PC/2020/45899 del 11/08/2020)

PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it



3. il proponente dovrà sistematicamente verificare l'effettiva efficacia delle misure di tutela e chiusura adottate;
4. è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
5. è vietata la recinzione delle aree demaniali concessionate, che dovranno rimanere fruibili anche per altri scopi (vedi DGR 895/2007);
6. dovrà essere garantito l'accesso al Fiume Taro ed al Torrente Sporzana, così come previsto dal R.D. 523/1904 che vieta (ex art 96) per una distanza di 4 m dal ciglio di sponda l'esecuzione di piantagioni e la movimentazione di terreno e, per una distanza di 10 m, l'esecuzione di fabbriche e scavi;
7. detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Essendo le aree in oggetto a rischio esondazione, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AP/

DETERMINAZIONE N. 587 DEL 29/11/2021

OGGETTO: ZSC/ZPS MEDIO TARO - VALUTAZIONE DI INCIDENZA "CONCESSIONE AREA DEMANIALE CORSO D'ACQUA FIUME TARO NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO, PER OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE AD USO VIARIO PER ACCESSO FABBRICATO CIVILE (CIRCA 0,600 KM)" A NOME DI LARINI GIORDANO IN COMUNE DI FORNOVO VAL DI TARO

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali

VISTA la legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011 "Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e Istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";

VISTO l'art. 107 commi 1, 2, 3 e 108 comma 2 del TUEL;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs n. 31 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'art. 40 della L.R. 6/2005 che prevede il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente di gestione del Parco "dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua";

VISTA la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";

VISTA la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";

VISTA la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";

VISTA la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";

VISTO il "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'Ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 3 del 25/01/2013;

VISTO il "REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA NEI PROCEDIMENTI DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E PER LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE" approvato con Delibera del Comitato esecutivo dell'Ente Parco n. 111 del 22/12/2020;

VISTA la Delibera di Comitato Esecutivo n. 39 del 29/06/21 di nomina del Dirigente Andrea Mancini quale Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 8 del 09.08.2021 di nomina delle posizioni organizzative a valere per il periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2023;

VISTA la richiesta di Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma Area Autorizzazioni e concessioni Ovest del 13/05/21, acquisita al prot. di questo ente con n. 2673 del 17/05/2021, finalizzata ad ottenere il parere di competenza dell'Ente di gestione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale relativamente alla "Concessione area demaniale corso d'acqua fiume Taro nel Comune di Fornovo di Taro, per occupazione di suolo



demaniale strada per accesso fabbricato civile (circa 0,600 Km) fg. 15 mapp. 24-25-26 e fg. 15 mapp. 1-2-3-4-6-7-8” per conto del Sig. Giordano Larini;

VISTA la richiesta di integrazioni inviata da questo ente ad Arpae con lettera prot. 3213 del 17/06/2021 tendente ad ottenere quanto di seguito riportato:

- Individuazione dei mappali esattamente interessati dalla richiesta, considerando che nell’oggetto della lettera inviata da Arpae si fa riferimento a mappali (Foglio 15 mappali 1,2,3,4,6,7,8) non contemplati nella documentazione fornita dal richiedente Sig. Larini Giordano, che presenta istanza esclusivamente sui mappali 24,25,26 del F. 15 del Comune di Fornovo di Taro;
- Individuazione planimetrica a scala adeguata del sedime della viabilità oggetto di richiesta;
- Sovrapposizione dell’area oggetto di richiesta con la Carta Habitat vigente della Regione Emilia Romagna reperibile al seguente sito della cartografia interattiva messo a disposizione dalla R.E.R. https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi_01HTM5/index.html;
- Descrizione dell’interferenza dell’area oggetto di richiesta con gli habitat di interesse comunitario;
- Pagamento di 50 euro delle spese istruttorie tramite bonifico utilizzando il riferimento bancario Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale IBAN IT 85 M 06230 65770 000036085926, con causale “SPESE D’ISTRUTTORIA + INDICAZIONE DEL RICHIEDENTE”.

VISTE le integrazioni inviate con lettera acquisita al protocollo con n. 4695 del 27/09/2021 da Arpae relativamente alla “Concessione area demaniale corso d’acqua fiume Taro nel Comune di Fornovo di Taro, per occupazione di suolo demaniale strada per accesso fabbricato civile (circa 0,600 Km) Fg. 15 mapp. 24-25-26” contenenti in particolare: la ricevuta relativa alle spese istruttorie, una mail di specifica del richiedente che circoscrive la richiesta di concessione ai soli mappali 24, 25, 26 del Foglio 15 del catasto terreni di Fornovo Val di Taro e un estratto della planimetria catastale con l’identificazione della strada oggetto di richiesta;

VISTO che a seguito verifiche di ufficio il sedime della viabilità in oggetto occupa anche in parte un’area posta all’interno del demanio non censito posizionata in particolare a fronte (lato ovest) dei mappali n. 1,2,3,4,6,7,8 del Foglio 15 del Comune di Fornovo di Taro;

CONSIDERATO

CHE ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409 CEE e della Direttiva Habitat 92/43 il territorio del Parco è stato designato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S) e Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) “Medio Taro” cod. IT4020021, divenuto Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) a seguito del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019;

CHE l’area interessata dalla richiesta di concessione oggetto di valutazione è posta nella porzione del ZSC/ZPS Medio Taro situata al di fuori del perimetro del Parco del Taro;

CHE ai sensi della LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4 LEGGE EUROPEA PER IL 2021 la Valutazione di Incidenza di un progetto o intervento posto all’interno del SIC (ora ZSC), anche al di fuori dell’area protetta, compete all’ente gestore dell’area naturale protetta;

CHE, come si legge nella documentazione allegata all’istanza la richiesta in oggetto riguarda la concessione senza opere di un’area da utilizzare quale viabilità di accesso alla abitazione, altrimenti accessibile con attraversamento della SS Parma - La Spezia e del passaggio a livello ferroviario, considerati pericolosi dal richiedente;

CHE in riferimento alla Carta degli habitat della Regione Emilia Romagna si evidenzia che le aree oggetto di richiesta sono classificate per la porzione esistente sul lato ovest della strada principalmente dall’ HABITAT PRINCIPALE: 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba e in piccola parte dall’Habitat 91E0 (PRIORITARIO) - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);

CHE la viabilità in oggetto consistente in una strada ghiaiaata che dalla Piazza del mercato giunge fino al Torrente Sporzana non interferisce con gli habitat sopra citati come evidenziati nella Carta Habitat regionale vigente;

CHE la richiesta in oggetto non riguarda la realizzazione di alcuna opera;

DETERMINA

1. di VALUTARE che la CONCESSIONE AREA DEMANIALE CORSO D'ACQUA FIUME TARO NEL COMUNE DI FORNOVO DI TARO, PER OCCUPAZIONE DI SUOLO DEMANIALE AD USO VIARIO PER ACCESSO FABBRICATO CIVILE (CIRCA 0,600 KM) identificata al Fg. 15 mappali 24-25-26 e al Fg 15 demanio non censito fronte mappali 1,2,3,4,6,7,8 presentata da Arpae per conto del Sig. Larini Giordano non comporta un'incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario, purché' riguardi la porzione dei mappali esterna agli habitat come evidenziati nella Carta Habitat vigente della Regione Emilia Romagna;
2. di rilasciare la presente fatti salvi i diritti di terzi e le competenze degli altri enti preposti;
3. di approvare altresì l'estratto del presente atto, di cui all'art. 13 della L. 394/91, riportato nell'allegato "A", che dello stesso diventa parte integrante;
4. di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa al richiedente Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma Area Autorizzazioni e concessioni Ovest;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.